# SENATO DELLA REPUBBLICA

# IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

# RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 1948

(1<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

# INDICE

Disegno di legge:

(Discussione ed approvazione)

« Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, numero 831, relativo alla misura dei compensi da corrispondere agli insegnanti del corso di tirocinio teorico-pratico per ali ispettori metrici aggiunti in prova » (N. 128). — Oratori: Presidente relatore, De Luca, Tomè, Giua Paq.

La riunione ha inizio alle e1e 10,15.

Sono presenti i senatori: Bertone, Bosco Giacinto, Braitenberg, Carmagnola, Caron, Castagno, De Luca, Giua, Guglielmone, Mag.i, Martini, Mentasti, Mott, Pezzullo, Raja, Sartori, Tomè. Discussione & approvazione del disegno di legge:
« Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945,
n. 831, relativo alla misura dei compensi da
corrispondere agli insegnanti del corso di tirocinio teorico-pratico per gli ispettori metrici
aggiunti in prova » (N. 128).

PRESIDENTE, relatore. Osserva che il disposto dell'articelo 3 dà elle norme in esame carattere retreattivo, che, però, in sostanza egli ritiene soltanto apparente, in quanto il disegno di legge non fa che provvedere alla retribuzione di un lavoro già prestato. Per tegliere al provvedimento in discussione questo carattere di retroattività fermale propone le seguenti modifiche: alla fine del primo comma dell'articolo 1 aggiurgere le parcle: « Tali compensi decorrono dal 1º gennaio 1948 »: e alla fine dell'articolo 3 sopprimere le parole: « ed ha effetto dal 1º gennaio 1948 ».

DE LUCA. Afferma che l'incarico degli insegnanti di cui trattasi è abbastanza encroso, mentre il compenso che lo Stato offre Joro è assurdamente basso, specialmente se confrontato con gli onorari dei ripetitori di materie anche di uso comune.

Si associa inoltre al Presidente nel ritenere opportune le modifiche degli articoli 1 e 3, relative alla formulazione della decorrenza degli aumenti.

PRESIDENTE, relatore. Osserva che il compenso degli insegnanti in questione non deve considerarsi isolatamente: infatti gli insegnanti che lo percepiscono godono anche dello stipendio dell'Amministrazione di cui fanno parte, mentre quelli che non fanno parte dell'Amministrazione non vivono certamente soltanto dell'indennità di insegnamento.

JX COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

1a RIUNIONE (24 novembre 1948)

TOMÈ. Premesso che la retroattività di una legge consiste nel fatto che essa ha un'efficacia anteriore alla sua entrata in vigore, propone che, ad evitare equivoci d'indole giuridica, si escogiti una formula che consenta di aumentare il compenso per le lezioni già impartite nel corrente anno, senza ricorrere alla dizione usata nel testo ministeriale, nè a quella proposta dal Presidente. Infatti sia l'una che l'altra formulazione non tolgono che l'efficacia della norma operi anteriormente alla entrata in vigore del disegno di legge. Si potrebbe, ad esempio, stabilire un compenso globale per il 1948 e fissare, per gli anni successivi. il compenso mensile.

DE LUCA. Si dichiara d'accordo col senatore Tomè.

PRESIDENTE, relatore. È del parere che adottando il criterio suggerito dal senatore Tomè potrebbero sorgere inutili complicazioni. Fa osservare che nel caso presente, da un punto di vista strettamente giuridico, non si tratta di retroattività, perchè non si modificano diritti o situazioni giuridiche sorti sotto l'imperio di una legge precedente, ma si assegna soltanto un compenso supplementare per un lavoro già prestato. Ciò non costituisce una novità nella prassi legislativa ed è anche conforme alla ortodossia giuridica.

TOMÈ. Non concorda con la tesi del Presidente. Il provvedimento in discussione non regola un rapporto isolato e nuovo, ma si riallaccia ad un rapporto continuativo, già preso in considerazione da leggi preesistenti. È, sostanziamente, una variazione alla legge di bilancio che si sta deliberando, variazione di bilancio conseguente ad un effettivo diritto nuovo (supplemento di compenso) che con il disegno di legge in esame si pone a favore degli insegnanti. Si incide, perciò, nel rapporto già in atto tra Amministrazione dello Stato e insegnanti, e non solo per l'avvenire ma anche per il passato; qui sta il difetto della formula.

PRESIDENTE, relatore. Fa osservare che ciò avviene assai frequentemente.

DE LUCA. Propone, per sormontare ogni scrupolo, di dare alla norma retroattiva carattere di disposizione transitoria. TOMÈ. Afferma che lo preoccupa soprattutto la questione di principio, perchè è invalso il sistema di stabilire aumenti di retribuzioni con carattere retroattivo, fatto che ha gravi ripercussioni da un punto di vista economico. Tale questione di principio va dunque, a suo parere, considerata con ponderazione.

PRESIDENTE, relatore. Cita, a favore della sua tesi, un provvedimento analogo approvato dalla Commissione finanze e tesoro, relativo alle pensioni degli impiegati di Stato. La decorrenza del nuovo trattamento sarà dal 1º ottobre 1943, mentre la legge entrerà in vigore più tardi.

GIUA. Ritiene che il secondo comma dell'articolo 1 dobba essere soppresso. Dopo essersi dichiarato d'accordo col senatore De Luca circa la irrisorietà dei compensi di cui trattasi, afferma che non è giusto ridurre l'indennità a coloro che insegnano per meno di 20 ore mensili, in quanto vi sono materie per loro natura così vaste che, ove siano ridotte le ore di insegnamento, richiedono un maggiore sforzo didattico. Per tali motivi ritiene opportuna la soppressione dol secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE, relatore. Fa osservare che mentre le leggi precedenti riducevano il compenso mensile del 50 per cento nel caso considerato, il provvedimento in discussione lo riduce del solo 30 per cento. D'altra parte il disegno di legge è stato presumibilmente redatto d'accordo con gli interessati, che appartengono quasi tutti al Ministero proponente, o dopo averne dato loro notizia. Propone, quindi, che, per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1 non si apportino mutamenti e, poichè non si fanno obbiezioni al riguardo, mette ai voti l'articolo 1 con l'aggiunta delle parole: « Tali compensi decorrono dal 1º gennaio 1948 », da lui proposta alla fine del primo comma.

(È approvato).

(La lettura dell'articolo 2 non dà luogo a discussione).

Mette ai voti l'articolo 3 con la soppressione, da lui proposta, delle parole « ed ha effetto dal 1º gennaio 1948 ».

( $\dot{E}$  approvato).

IX COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

1a RIUNIONE (24 novembre 1948)

Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso (1).

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

La riunione ha termine alle ore 10,50.

#### ALLEGATO.

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, numero 831, relativo alla misura dei compensi da corrispondere agli insegnanti del corso di tirocinio teorico-pratico per gli ispettori metrici aggiunti in prova. (N. 128).

#### Art. 1.

La misura del compenso mensile spettante agli insegnanti delle materie indicate nel comma 2º dell'articolo 1 del decreto legge luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, è fissata in lire 4.000 mensili per gli estranei alla Amministrazione, ed in lire 3.000 per i funzionari. Tali compensi decorrono dal 1º gennaio 1948.

1 compensi previsti dal precedente comma vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezione impartite per ciascuna materia sia inferiore a venti.

## Art. 2.

Alla maggiore spesa si fa fronte con l'aumento dei diritti dovuti per i saggi di metalli preziosi, stabilito dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

<sup>(1)</sup> Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.